

Articolo 4

I responsabili della gestione della presente Convenzione sono individuati:

- per il Circolo nella figura del Direttore;
- per l'UNUCI nella figura del Segretario Generale, che dovrà curare i rapporti gestionali e tecnici con il Circolo stesso.

Articolo 5

I Soci dell'Unuci e del Circolo che frequenteranno le rispettive strutture di accoglienza in virtù della presente convenzione, hanno l'obbligo di osservare le norme ed i regolamenti in vigore presso l'Unuci e il Circolo stesso.

Articolo 6

Le parti convengono che la presente Convenzione non esaurisce i possibili ambiti di collaborazione tra le due Istituzioni, riservandosi, dopo una prima fase di attenta valutazione e verifica, la possibilità di meglio precisare, di estendere o limitare la collaborazione stessa.

Articolo 7

La presente Convenzione avrà la durata di anni 1 (uno), a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata con tacito accordo di anno in anno, con la facoltà delle parti di recedere in qualsiasi momento, dando la relativa comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il recesso avrà efficacia dal terzo giorno successivo al ricevimento della predetta comunicazione.

La perdita di efficacia del presente atto non determinerà il sorgere in capo alcuna delle parti di diritti indennizzi di qualsiasi genere o natura.

Articolo 8

Per quanto non disposto dal presente atto e dai regolamenti del Circolo e dalle norme in uso nell'Unuci trovano applicazione le norme del codice civile, fermo restando che i Soci Unuci e i Soci del Circolo che intendono utilizzare le strutture indicate nella presente Convenzione sono tenuti ad esibire, a richiesta, il documento attestante l'appartenenza al rispetto Sodalizio.